
Votazione popolare

24 novembre 2024

Primo oggetto

**Decreto federale sulla Fase
di potenziamento 2023 delle
strade nazionali**

Secondo oggetto

**Modifica del Codice delle obbliga-
zioni (Diritto di locazione:
sublocazione)**

Terzo oggetto

**Modifica del Codice delle obbliga-
zioni (Diritto di locazione:
disdetta per bisogno personale)**

Quarto oggetto

**Modifica della legge federale
sull'assicurazione malattie
(LAMal) (Finanziamento
uniforme delle prestazioni)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Spiegazioni del Consiglio federale
Edite dalla Cancelleria federale
Chiusura redazionale: 21 agosto 2024**

Primo oggetto	Decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali		
	In breve	→	4–5
	In dettaglio	→	12
	Gli argomenti	→	18
	Il testo in votazione	→	22
Secondo oggetto	Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)		
	In breve	→	6–7
	In dettaglio	→	24
	Gli argomenti	→	28
	Il testo in votazione	→	32
Terzo oggetto	Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)		
	In breve	→	8–9
	In dettaglio	→	34
	Gli argomenti	→	38
	Il testo in votazione	→	42
Quarto oggetto	Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)		
	In breve	→	10–11
	In dettaglio	→	44
	Gli argomenti	→	52
	Il testo in votazione	→	56



I video della
votazione:
 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:
VoteInfo

In breve**Decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali****Contesto**

La disponibilità di infrastrutture di trasporto moderne ed efficienti è di vitale importanza per la popolazione e l'economia. La Confederazione investe perciò continuamente nella rete ferroviaria e stradale. Dal 1990 il volume di traffico sulle strade nazionali è più che raddoppiato e provoca regolarmente colonne in diversi tratti della rete. Per evitarle, gli automobilisti e i camionisti ripiegano su percorsi che attraversano villaggi e quartieri residenziali, compromettendo la sicurezza e la qualità di vita degli abitanti. La Confederazione e i Cantoni hanno il compito di porre rimedio a questa situazione; a tal fine provvedono anche ad ampliare i tratti interessati della rete delle strade nazionali, così da decongestionarli.

Il decreto

Con la Fase di potenziamento 2023, il Consiglio federale e il Parlamento si propongono di decongestionare i seguenti sei tratti stradali:

- la A1 tra Le Vengeron e Nyon;
- la A1 tra Berna-Wankdorf e Schönbühl;
- la A1 tra Schönbühl e Kirchberg;
- la A2 a Basilea (nuova galleria sotto il Reno);
- la A4 a Sciaffusa (seconda canna della galleria Fäsenstaub);
- la A1 a San Gallo (terza canna della galleria del Rosenberg).

Per questi progetti, finanziati dal trasporto motorizzato attraverso il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, sono previsti 4,9 miliardi di franchi.

Le procedure di approvazione resteranno invariate: i cittadini, i Comuni e le associazioni direttamente interessati potranno infatti pronunciarsi in merito ai singoli progetti e se del caso presentare ricorso. Poiché è stato chiesto il referendum, la Fase di potenziamento 2023 è ora posta in votazione.

In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	18
Il testo in votazione	→	22

La domanda che figura sulla scheda

Volete accettare il decreto federale del 29 settembre 2023 sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali?

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Sì

Numerosi tratti delle strade nazionali sono congestionati e il traffico continua ad aumentare, provocando colonne e costi elevati per la popolazione e l'economia. Con i sei progetti in questione, il Consiglio federale e il Parlamento si propongono di decongestionare determinati tratti, evitando così che le auto e i camion ripieghino sulle strade di quartieri residenziali e villaggi.

☒ admin.ch/potenziamento-strade-nazionali

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

No

Secondo il comitato referendario, il previsto ampliamento ha un costo esorbitante e un impatto eccessivo in termini di consumo del suolo. Non permetterà inoltre di risolvere i problemi attuali, dato che gli ampliamenti non fanno altro che incrementare il traffico e provocare più colonne, più inquinamento, più rumore e più emissioni di CO₂. È ora di affrontare la questione dei trasporti con una pianificazione oculata.

☒ ampliamento-autostradale-no.ch

**Il voto del Consiglio
nazionale**



**Il voto del Consiglio
degli Stati**



In breve

Modifica del diritto di locazione (Diritto di locazione: sublocazione)

Contesto

Il locatario di un'abitazione può sublocare temporaneamente la propria abitazione o alcune stanze. Questa possibilità è prevista anche per i locali commerciali. A volte, però, l'abitazione è sublocata senza il necessario consenso del locatore o a un prezzo spropositato. Per impedire questi abusi, il Parlamento ha deciso di modificare le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Il progetto

In futuro, chi intende sublocare dei locali dovrà farne richiesta scritta al locatore e ottenere il suo consenso scritto. Il progetto prevede che il locatore possa rifiutare la sublocazione, in particolare se la durata prevista supera i due anni. Qualora il locatario violi gli obblighi connessi alla sublocazione, il locatore può inviare una diffida scritta. Se la diffida resta infruttuosa, il locatore ha la possibilità di disdire il contratto di locazione con un preavviso di 30 giorni. Contro il progetto è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posto in votazione.

In dettaglio	→	24
Gli argomenti	→	28
Il testo in votazione	→	32

La domanda che figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 29 settembre 2023 del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)?

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Sì

La modifica legislativa intende impedire gli abusi nell'ambito della sublocazione. È necessario intervenire a causa dell'evoluzione sul mercato delle locazioni e della diffusione delle piattaforme online, che hanno portato a un aumento degli abusi. Il diritto alla sublocazione resta tuttavia garantito.

 admin.ch/sublocazione

Raccomandazione del comitato referendario

No

Per il comitato referendario il progetto limita drasticamente la prassi comprovata della sublocazione. Questa revisione vessatoria interessa centinaia di migliaia di persone ed è parte di un attacco massiccio alla protezione degli inquilini. In futuro basterà una minima inadempienza per ricevere la disdetta. Il vero obiettivo è agevolare le disdette per poi aumentare ulteriormente le pigioni.

 attacco-inquilini-no.ch

Il voto del Consiglio nazionale



Il voto del Consiglio degli Stati



In breve**Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)****Contesto**

Il Codice delle obbligazioni prevede che il proprietario possa recuperare rapidamente le abitazioni o i locali commerciali locati per adibirli a uso proprio. Il cosiddetto bisogno personale è rilevante in particolare in tre casi. In primo luogo, la disdetta per bisogno personale può essere data da chi acquista un immobile; il termine di preavviso è di tre mesi per le abitazioni e di sei mesi per i locali commerciali, anche se il contratto prevede un termine più lungo. In secondo luogo, il proprietario può dare la disdetta per un bisogno personale anche durante il periodo di attesa di tre anni che può interverne dopo un contenzioso con il locatario. Infine, il bisogno personale incide sulla protrazione del rapporto locativo in caso di disdetta con effetti gravosi per il locatario. La protrazione della locazione consente al locatario di restare nell'abitazione o nei locali commerciali più a lungo.

Il progetto

Diversamente da quanto previsto finora, il bisogno personale non deve più essere urgente: è sufficiente che sia importante e attuale. Poiché questa condizione è meno severa e dunque più semplice da dimostrare, per il proprietario sarà più facile disdire il contratto. La nuova regola comporta inoltre protrazioni più brevi dei rapporti locativi. Contro il progetto è stato chiesto il referendum, motivo per cui è posto in votazione.

In dettaglio	→	34
Gli argomenti	→	38
Il testo in votazione	→	42

La domanda che figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 29 settembre 2023 del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento la protezione della proprietà è un valore importante. In caso di bisogno personale i proprietari devono poter recuperare rapidamente le abitazioni o i locali commerciali locati. Il progetto agevola la prova di tale bisogno e di conseguenza può ridurre i tempi spesso lunghi dei contenziosi.

 admin.ch/disdetta-bisogno-personale


Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Il comitato referendario sottolinea che la disdetta per un bisogno personale è possibile già oggi. A suo giudizio, il reale obiettivo delle nuove norme è agevolare le disdette per poi aumentare ulteriormente le pigioni. Ritiene il progetto parte di un massiccio attacco contro la protezione degli inquilini.

 attacco-inquilini-no.ch

Il voto del Consiglio
nazionale



Il voto del Consiglio
degli Stati



In breve**Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)****Contesto**

In Svizzera le prestazioni coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria non sono finanziate in modo uniforme. Nel caso delle cure ambulatoriali (presso uno studio medico, un terapista o in ospedale senza pernottamento), i costi sono coperti dalle casse malati. Nel caso di quelle stazionarie, il Cantone copre almeno il 55 per cento dei costi se le cure sono dispensate in ospedale (con pernottamento) e quasi la metà se sono dispensate a domicilio o in una casa di cura; il resto è a carico delle casse malati. Questo sistema crea tuttavia falsi incentivi: i pazienti ricevono spesso cure stazionarie anche quando un trattamento ambulatoriale sarebbe più indicato dal punto di vista medico e, nel complesso, più economico.

Il progetto

Adottando una modifica della legge federale sull'assicurazione malattie il Parlamento ha deciso che tutte le prestazioni dell'assicurazione malattie obbligatoria saranno finanziate congiuntamente dalle casse malati e dai Cantoni secondo la stessa chiave di ripartizione. I Cantoni copriranno pertanto almeno il 26,9 per cento dei costi e le casse malati al massimo il 73,1 per cento. Questo finanziamento uniforme ha lo scopo di ridurre i falsi incentivi, incoraggiare il ricorso alle cure ambulatoriali e migliorare la collaborazione tra medici, terapisti, infermieri e farmacisti. Poiché i Cantoni e le casse malati finanzierebbero tutte le prestazioni in modo congiunto, avrebbero un interesse maggiore a optare per le cure più indicate dal punto di vista medico e più economiche. Questo dovrebbe anche sgravare l'onere di chi paga i premi. Contro questa modifica di legge è stato chiesto il referendum.

In dettaglio	→	44
Gli argomenti	→	52
Il testo in votazione	→	56

La domanda che figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 22 dicembre 2023 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)?

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Sì

Secondo il Consiglio federale e il Parlamento, un finanziamento uniforme delle prestazioni riduce gli incentivi che fanno lievitare i costi sanitari, incoraggia il ricorso alle cure ambulatoriali e consente di evitare i ricoveri ospedalieri non necessari. Il tutto a beneficio della qualità dell'assistenza medica e a fronte di una riduzione dei costi.

 admin.ch/finanziamento-prestazioni-sanitarie

Raccomandazione del comitato referendario

No

Secondo il comitato, la riforma conferisce alle casse malati troppo controllo sul nostro sistema sanitario, costringe la popolazione a pagare premi ancora più alti, promuove una medicina a due velocità e accelera il deterioramento dell'assistenza nelle case di riposo e a domicilio.

 stop-efas.ch

Il voto del Consiglio nazionale



Il voto del Consiglio degli Stati



In dettaglio

Decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali

Gli argomenti del comitato referendario	→	18
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	20
Il testo in votazione	→	22

Contesto

La mobilità della popolazione e il trasporto delle merci richiedono una rete stradale e ferroviaria efficiente. Numerosi tratti delle strade nazionali sono tuttavia congestionati perché il traffico è in continuo aumento. Ne derivano quindi rallentamenti e colonne. Nel 2023 sulla rete delle strade nazionali si sono registrate oltre 48 000 ore di colonna¹, che hanno compromesso la mobilità e danneggiato l'economia. Il tempo perso a causa delle colonne ha costi rilevanti per la popolazione e l'economia del nostro Paese. Risulta inoltre sempre più difficile eseguire i lavori di manutenzione senza causare notevoli disagi alla circolazione. Per evitare le colonne sulle autostrade, gli automobilisti e i camionisti optano inoltre per percorsi alternativi attraverso città, villaggi e quartieri, incrementandovi il rumore e il rischio di incidenti. Per questi motivi la Confederazione investe nella manutenzione e nell'ampliamento delle strade nazionali.


¹ Le ore di colonna indicano la durata totale del fenomeno (dalla formazione al relativo riassorbimento).

Ufficio federale delle strade (2024): Andamento della viabilità sulle strade nazionali. Rapporto 2023, pag. 25. [ustra.admin.ch > Temi > Strade nazionali > Viabilità > Rapporto viabilità > Andamento della viabilità sulle strade nazionali – Rapporto annuale 2023](https://ustra.admin.ch/Temi/Strade-nazionali/Viabilita/Rapporto-viabilita/Andamento-della-viabilita-sulle-strade-nazionali-Rapporto-annuale-2023) [disponibile solo in tedesco]).

I progetti della Fase di potenziamento 2023

Per ridurre le colonne sulle autostrade, si prevede di decongestionare sei tratti autostradali nelle seguenti regioni:

Progetti di potenziamento delle strade nazionali



Regione del Leman

Sul tratto della A1 tra Le Vengeron e Nyon vi sono spesso colonne e rallentamenti. Ampliando l'autostrada sarà possibile decongestionare questo importante asse di collegamento delle strade nazionali.

Regione di Berna

Con circa 110 000 veicoli al giorno², il tratto bernese dell'A1 è tra i più trafficati dell'intera rete delle strade nazionali. Molto frequenti sono perciò le colonne, che provocano un incremento del traffico anche nelle aree circostanti. Per questo motivo è previsto di ampliare l'A1 tra Berna-Wankdorf e Schönbühl e tra Schönbühl e Kirchberg.

Basilea

La tangenziale est dell'A2 attraversa la città di Basilea ed è regolarmente congestionata. La costruzione della galleria sotto il Reno permetterà di alleviare la situazione, in quanto assorbirà il traffico da e per la Germania e la Francia. La tangenziale est sarà dunque a disposizione del traffico regionale, il che permetterà di ridurre il traffico nei quartieri cittadini.

Sciaffusa

A Sciaffusa l'A4 è un importante asse di transito. Grazie alla costruzione della seconda canna della galleria di Fäsenstaub, il traffico potrà fluire in una canna distinta per ognuno dei due sensi di marcia, accrescendo la sicurezza. La presenza della seconda canna permetterà inoltre di eseguire i necessari lavori di manutenzione senza dover chiudere al traffico la strada nazionale.

San Gallo

Anche a San Gallo l'autostrada è regolarmente congestionata. La realizzazione della terza canna della galleria del Rosenberg permetterà di risolvere i problemi di viabilità su questo tratto. In occasione dei previsti lavori di manutenzione delle due canne attuali, inoltre, la terza canna consentirà al traffico di scorrere regolarmente. Il nuovo raccordo della Güterbahnhof assorbirà inoltre il traffico proveniente dalla regione Teufen / Appenzello, decongestionando la rete stradale cittadina.

2 Ufficio federale delle strade: Rilievo automatico del traffico stradale. Risultati annuali 2023 (<https://www.ustra.admin.ch> > Documentazione > Dati e materiale informativo > Traffico > Dati e pubblicazioni > Rilievo automatico del traffico stradale (CSATS) > Risultati annuali e mensili > Archivio 2023 > Risultati annuali 2023: Traffico giornaliero medio alla stazione di rilevamento 056 SCHOENBUEHL, GRAUHOLZ (AB)).

Costi e finanziamento

Per questi progetti, finanziati attraverso il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, sono previsti costi per 4,9 miliardi di franchi³. Il Fondo è alimentato dal trasporto motorizzato principalmente attraverso il supplemento d'imposta sui carburanti, il contrassegno autostradale e l'imposta sugli autoveicoli. I sei progetti non andranno a gravare sul bilancio della Confederazione.

Natura e ambiente

Per compensare l'impatto sulla natura e sull'ambiente sono previste misure di sostituzione e interventi di rinaturalazione, tra cui riforestazioni, la messa a cielo aperto di corsi d'acqua, la valorizzazione di prati e scarpate, la realizzazione di stagni per anfibi, la posa di siepi e la creazione di prati umidi. Ogni progetto sarà inoltre sottoposto a un esame dell'impatto ambientale, così da assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dell'ambiente. I tratti autostradali interessati verranno infine dotati di pavimentazioni fonoassorbenti, pareti antirumore e impianti di filtraggio delle acque.

Consumo del suolo

Tutti i progetti sono concepiti in modo tale da ridurre al minimo il consumo di suolo. Questo è pari grosso modo a 0,53 chilometri quadrati, 0,1 circa dei quali è costituito da cosiddette superfici per l'avvicendamento delle colture, vale a dire terreni coltivi di alta qualità. L'impatto dei progetti su queste superfici sarà comunque compensato attraverso la riqualifica di superfici di qualità inferiore.

Possibilità di ricorso

Il decreto non ha alcun impatto sulle procedure ordinarie di approvazione dei progetti. Ognuno di questi sarà pubblicato, cosicché i cittadini, i Comuni e le associazioni direttamente interessati avranno l'opportunità di pronunciarsi in merito e se del caso di presentare ricorso.

³ I 4,9 miliardi di franchi in questione comprendono i costi specifici dei progetti della Fase di potenziamento 2023 (Le Vengeron – Coppet / Coppet – Nyon, Wankdorf – Schönbühl, Schönbühl – Kirchberg, terza canna della galleria del Rosenberg, nuova galleria sotto il Reno a Basilea, seconda canna della galleria Fäsenstaub, cfr. messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2023, FF 2023 865, pag. 53 [fedlex.admin.ch](#) > Foglio federale > Numeri del Foglio federale > 2023 > Gennaio > 67).

Gli argomenti

Comitato referendario

Il previsto ampliamento delle autostrade è eccessivo, frutto di un approccio superato e ha un costo esorbitante. Non permetterà del resto di risolvere i problemi attuali: l'esperienza e gli studi condotti dimostrano infatti che gli ampliamenti non fanno altro che incrementare il traffico e provocare più code, più inquinamento, più rumore e più emissioni di CO₂. È ora di affrontare la questione del traffico in modo ragionevole e sostenibile. Un'alleanza composta da circa 50 organizzazioni appoggia pertanto il referendum contro l'ampliamento delle autostrade.

L'ampliamento ha un costo esorbitante

L'ampliamento delle autostrade costerà circa 5 miliardi di franchi, ai quali si aggiungeranno poi centinaia di milioni per i lavori di manutenzione e riparazione. Oltre la metà di questi soldi è destinata all'ampliamento delle autostrade nei Cantoni di Ginevra e Basilea Città, dove incentiverà il traffico stradale. Tenuto conto della crisi climatica in atto, una simile politica è del tutto insostenibile.

Si perdono terre coltive e spazi verdi

I progetti di ampliamento divoreranno 400 000 m² di terreni coltivabili e spazi verdi – buona parte dei quali è costituita da preziose superfici per l'avvicendamento delle colture e da aree boschive. Nel corso delle varie fasi dei lavori il suolo perso avrà una superficie di dimensioni notevolmente maggiori. L'incremento della capacità delle autostrade favorirà inoltre la dispersione degli insediamenti, determinando un ulteriore aumento delle superfici asfaltate nel nostro Paese.

Più traffico, più rumore e più inquinamento

L'ampliamento delle autostrade permette di decongestionarle soltanto per un breve periodo. A medio termine provoca infatti un aumento del traffico: nel giro di qualche anno si formeranno perciò nuove code. Più traffico vuol dire anche più rumore. Già oggi, nel nostro Paese, circa un milione di persone è esposto a livelli di rumore eccessivi e nocivi per la salute. Se il numero di queste persone aumenta, sarà la collettività a subirne le conseguenze, sia a causa dell'aumento delle spese sanitarie, sia per i costi dovuti al necessario risanamento fonico delle strade.

L'ampliamento delle autostrade determinerà inoltre un aumento delle emissioni di gas di scarico provocate dal traffico stradale, già oggi principale responsabile delle emissioni di CO₂ in Svizzera. Date le grandi quantità di cemento e acciaio utilizzate, la sola fase di costruzione causerà peraltro enormi emissioni di CO₂.

I diretti interessati sono contrari all'ampliamento

Oltre agli abitanti delle aree interessate, anche le autorità di vari Comuni si oppongono ai progetti di ampliamento. Molti Comuni coinvolti sono infatti contrari perché hanno capito che saranno sommersi da un'ondata supplementare di traffico.

Puntare su soluzioni migliori

Decidendo di ampliare le autostrade, il Consiglio federale e il Parlamento hanno dimostrato di aver perso il senso della misura. Anziché incentivare l'utilizzo dell'auto, andrebbero promossi i trasporti pubblici e la mobilità ciclabile, che oltre a essere rispettosi dell'ambiente hanno il pregio di ridurre il traffico sulle strade.

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 ampliamento-autostradale-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La disponibilità di un'infrastruttura di trasporto moderna ed efficiente è di vitale importanza per la popolazione e l'economia. Il volume di traffico sulle strade nazionali è tuttavia più che raddoppiato rispetto al 1990; per questo motivo in numerosi tratti si formano regolarmente colonne, che inducono automobilisti e camionisti a ripiegare sulle strade di città, villaggi e quartieri residenziali. Con la Fase di potenziamento 2023, la Confederazione si propone di decongestionare sei tratti autostradali, preservando città e Comuni dal traffico causato dalla ricerca di percorsi alternativi. Questi sei progetti – che non prevedono nuove tasse – forniscono un contributo importante al miglioramento della sicurezza stradale. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto in votazione, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Meno colonne

Ogni anno sulle strade nazionali si contano oltre 48 000 ore di colonne. Le colonne causano costi annuali rilevanti all'economia del nostro Paese. Occorre perciò prendere le necessarie contromisure e, ad esempio, ampliare il numero di corsie e costruire nuove gallerie.

Meno traffico sulle strade cantonali e comunali

Quando si formano colonne sulle strade nazionali, le auto e i camion cercano di evitarle optando per percorsi alternativi che attraversano città, villaggi e quartieri residenziali, con le conseguenze negative che ne derivano per gli abitanti in termini di rumore, gas di scarico, disagi per il traffico locale e ritardi dei trasporti pubblici. Strade nazionali efficienti, con un traffico scorrevole, prevengono queste situazioni e rendono più sicura la circolazione stradale.

Più sicurezza

Le autostrade sono sostanzialmente sicure poiché vengono percorse in unico senso di marcia. Le colonne e il traffico causato da chi cerca di aggirarle provocano invece un numero maggiore di incidenti. Decongestionando i tratti interessati si aumenta così la sicurezza sia sulle strade nazionali sia nei villaggi e nelle città vicini.

Meno traffico negli abitati

Le autostrade permettono anche di aggirare gli abitati, preservando così città, villaggi e quartieri residenziali dal traffico di transito. Ciò consente alle autorità locali di ampliare le vie pedonali e ciclabili e di sviluppare la rete dei trasporti pubblici.

Compensazione dell'impatto

I proprietari dei terreni necessari all'ampliamento delle autostrade sono pienamente indennizzati. L'utilizzo di aree particolarmente preziose per l'agricoltura (le cosiddette superfici per l'avvicendamento delle colture) è compensato. L'impatto sull'ambiente è azzerato grazie a misure sostitutive e interventi di rinaturazione, ad esempio riforestazioni.

Manutenzione più agevole

Tre dei sei progetti interessati concernono gallerie. Grazie alla realizzazione di una canna supplementare non sarà più necessario deviare il traffico sulle strade di città, villaggi e quartieri residenziali quando vengono svolti i necessari lavori di manutenzione o si verificano gravi incidenti. Anche in questi casi il traffico potrà infatti continuare a scorrere in autostrada.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali.

Sì

 admin.ch/potenziamento-strade-nazionali

§

Testo in votazione

Decreto federale sulla Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali del 29 settembre 2023

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 11b capoverso 1 della legge federale dell'8 marzo 1960¹
sulle strade nazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2023²,
decreta:*

Art. 1

¹ La Fase di potenziamento 2023 delle strade nazionali è approvata.

² Essa comprende i seguenti ampliamenti di capacità:

- a. Wankdorf–Schönbühl (BE);
- b. Schönbühl–Kirchberg (BE);
- c. terza canna della galleria del Rosenberg, incluso il raccordo con la stazione merci (SG);
- d. galleria sotto il Reno a Basilea (BS/BL);
- e. seconda canna della galleria di Fäsenstaub (SH);
- f. Le Vengeron–Coppet–Nyon (GE/VD), se il Consiglio federale approva il progetto di massima entro il 31 dicembre 2023.

Art. 2

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 725.11

² FF 2023 865

In dettaglio

Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)

Gli argomenti del comitato referendario	→	28
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	30
Il testo in votazione	→	32

Contesto

Attualmente, il locatario può sublocare un'abitazione o un locale commerciale in tutto o in parte. È il caso ad esempio quando il locatario si trasferisce temporaneamente all'estero o vuole dividere con altri i costi della locazione. A volte però il sublocatore fissa una pigione spropositata o non chiede al locatore il necessario consenso. Per combattere in modo più mirato questi abusi, il Parlamento ha deciso di modificare le norme sulla sublocazione e sul subaffitto. Inizialmente il Consiglio federale riteneva che le disposizioni di legge vigenti permettessero già di combattere tali abusi.

Scopo della sublocazione

La sublocazione consente al locatario che si assenta per un lungo periodo di concedere a terzi l'uso della propria abitazione per poi tornarvi ad abitare al suo ritorno. Spesso si tratta anche di sublocare una singola stanza per dividere i costi dell'alloggio; è ad esempio il caso delle abitazioni condivise o di un'abitazione divenuta troppo grande perché i figli si sono trasferiti altrove. I proventi di una sublocazione aumentano la solvibilità del locatario, cosa che è anche nell'interesse del locatore.

Sublocazioni abusive

La sublocazione si presta tuttavia anche ad abusi. Può risultare svantaggiosa per il locatore, ad esempio se una stanza è sublocata a un musicista che vi si esercita a lungo facendo parecchio rumore, oppure quando nell'abitazione vivono troppe persone causando una maggiore usura dei locali o disturbando gli altri inquilini. La sublocazione è abusiva anche quando il locatario non ne informa il locatore o chiede una pigione eccessiva. È quanto può avvenire, ad esempio, quando l'abitazione è sublocata attraverso una piattaforma online.

Norme più severe

L'obiettivo delle nuove norme è di impedire tali abusi. In futuro, i locatari che desiderano sublocare dei locali dovranno presentare una richiesta scritta al locatore e ottenere il suo consenso scritto. La richiesta di sublocazione e il consenso dovranno essere corredati della firma autografa o della firma elettronica qualificata dell'interessato. Una semplice e-mail dunque non basta. I locatari dovranno inoltre comunicare ai locatori ogni eventuale modifica, ad esempio il cambio di sublocatario o l'aumento della pigione chiesta per la sublocazione.

Rifiuto del consenso alla sublocazione

Nella maggior parte dei casi, oggi, i locatori non possono che accettare una sublocazione. Possono vietarla soltanto se il locatario non comunica le condizioni della sublocazione (ad esempio l'importo del canone della sublocazione), se la pigione chiesta è eccessiva o se la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale, ad esempio se arreca disturbo agli altri locatari. Le nuove norme prevedono che il locatore possa rifiutare la sublocazione anche quando la durata prevista è superiore a due anni, oppure se il rifiuto è giustificato da altri validi motivi non espressamente previsti dalla legge.

Diritto di dare la disdetta

Se i locatari violano le regole che disciplinano la sublocazione, i locatori possono dare la disdetta. È quanto prevede esplicitamente la modifica di legge. La disdetta è ammessa, ad esempio, se il locatario subloca l'abitazione senza il consenso scritto del locatore, se fornisce indicazioni false o se non informa delle modifiche intervenute durante la sublocazione. Un'eventuale disdetta deve essere preceduta da una diffida scritta; se questa rimane infruttuosa, il locatore può dare la disdetta con un preavviso di 30 giorni.

In quali casi il locatore può rifiutare una sublocazione?

Norme attuali	Progetto	
		La pigione per la sublocazione è eccessiva.
		Il locatario non comunica le condizioni della sublocazione.
		La sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.
		La durata prevista della sublocazione supera i due anni.
		Sussistono altri motivi che giustificano il rifiuto della sublocazione.

Le regole in caso di subaffitto

Anche l'affittuario che desidera concedere a terzi l'uso di uno o più locali deve già oggi ottenere il consenso del locatore. Se per farlo conclude un contratto di locazione, il progetto prevede che si applicheranno per analogia le nuove disposizioni sulla sublocazione. Se invece ricorre a un contratto di subaffitto, continuerà ad applicarsi la regola in vigore secondo cui il locatore può negare il proprio consenso senza dover fornire motivazioni.

Gli argomenti

Comitato referendario

Il progetto intende limitare drasticamente la prassi comprovata della sublocazione. Insieme alla modifica delle norme sul bisogno personale, è parte di un attacco massiccio contro la protezione degli inquilini. La potente lobby immobiliare vuole agevolare le disdette per poi aumentare ulteriormente le pigioni. Non si tratta soltanto di restringere il diritto della sublocazione: in futuro si rischia di dover lasciare la propria casa nel giro di 30 giorni anche per una minima inadempienza. I diritti degli inquilini saranno dunque ulteriormente indeboliti.

La sublocazione: una prassi comprovata

La limitazione della sublocazione interessa centinaia di migliaia di inquilini: impiegati che per lavoro si recano all'estero e sublocano il loro appartamento; studenti che concludono un contratto di sublocazione per una stanza in un appartamento condiviso; anziani che grazie alla sublocazione dividono le spese e gli spazi di un appartamento troppo grande. Ma i nuovi limiti e l'aumento degli oneri burocratici sono un problema anche per chi subloca locali commerciali.

Gli abusi sono già oggi vietati

La limitazione della sublocazione è una vera prepotenza. Per sublocare è necessario già oggi il consenso del locatore, ed è vietato chiedere pigioni eccessive. Abusare della sublocazione è dunque molto difficile, tant'è che casi concreti di abuso sono piuttosto rari. Il progetto limiterà notevolmente il diritto alla sublocazione e per il locatore sarà facilissimo negare il proprio consenso.

Le pigioni in Svizzera sono eccessive

La limitazione della sublocazione serve soprattutto a massimizzare i profitti della lobby immobiliare. Negli ultimi decenni le pigioni sono esplose, andando ben oltre i limiti stabiliti dalla legge. Gli inquilini pagano ogni anno svariati miliardi di franchi di troppo – assicurando ai proprietari redditi abusivi. Il meccanismo che alimenta questo sistema perverso è l'aumento delle pigioni al momento del cambio di inquilini.

**Minore protezione
contro le disdette**

La limitazione della sublocazione è soltanto un pretesto per indebolire la protezione contro le disdette. Le nuove disposizioni consentiranno ai locatori di dare la disdetta già solo per inadempienze minime, e saranno ancora gli inquilini a farne le spese: da un lato perché la perdita dell'alloggio ha conseguenze gravi per gli interessati; dall'altro, perché la maggior parte delle abitazioni è rilocata a prezzi più elevati, causando un ulteriore aumento del livello delle pigioni.

**Sempre più potere
alla lobby
immobiliare**

La limitazione della sublocazione indebolirà i diritti degli inquilini senza alcun motivo visto che la legislazione in materia di locazione favorisce già i locatori. Se entreranno in vigore, le nuove norme non faranno che peggiorare una situazione già sbilanciata a discapito degli inquilini.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 attacco-inquilini-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Per molti locatari è importante poter sublocare i locali, e ciò può tornare utile anche ai locatori. Tuttavia, la difficile situazione sul mercato degli alloggi in locazione e la diffusione delle piattaforme online favoriscono gli abusi. Sono dunque necessarie regole più chiare. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Impedire gli abusi

Le nuove norme mirano a impedire le sublocazioni abusive. Intendono inoltre garantire che il locatore sappia chi utilizza effettivamente l'abitazione o i locali commerciali. La possibilità di limitare la durata della sublocazione a due anni impedisce in molti casi che il locatario realizzi profitti abusivi stipulando contratti di locazione a lungo termine.

I vantaggi restano

Anche in futuro i locatari potranno sublocare un'abitazione, un locale commerciale o singoli locali, continuando dunque a beneficiare dei vantaggi che ne derivano. Le nuove regole ostacolano tuttavia gli abusi, ad esempio le pigioni spropositate. Ciò è anche nell'interesse dei sublocatari.

Maggiore certezza del diritto

Le condizioni cui è vincolata la sublocazione sono definite chiaramente: il locatario deve presentare una richiesta scritta al locatore e ottenere il suo consenso scritto. Per i locatari risulta inoltre più chiaro quali sono gli obblighi che si assumono in caso di sublocazione.

Chiare regole in materia di disdetta

Già oggi il locatore può disdire il contratto di locazione a causa di una sublocazione abusiva. Per fare chiarezza al riguardo, questo diritto è ora espressamente previsto dalla legge. I locatari, dal canto loro, continuano ad essere tutelati poiché la disdetta è consentita solo dopo una diffida scritta rimasta infruttuosa.

Margine per accordi individuali

I locatori possono continuare a concedere ai propri locatari ulteriori possibilità di sublocazione prevedendole nei contratti di locazione o stabilendole caso per caso. In questo modo possono tenere conto di interessi specifici. Possono ad esempio autorizzare una sublocazione di più anni, oppure concordare con i locatari le condizioni per la sublocazione attraverso piattaforme online.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione).

Sì

 admin.ch/sublocazione

§

Testo in votazione

**Codice delle obbligazioni
(Diritto di locazione: sublocazione)
Modifica del 29 settembre 2023**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 18 agosto 2022¹;
visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 2022²,
decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 262

K. Sublocazione ¹ Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso scritto del locatore.

² Sempreché le parti non abbiano pattuito altrimenti per scritto, il conduttore presenta al locatore una richiesta scritta di sublocazione; la richiesta contiene:

- a. i nomi dei subconduttori;
- b. le condizioni contrattuali, in particolare l'oggetto sublocato, lo scopo d'uso, la pignone dovuta e la durata della sublocazione.

³ Il conduttore informa il locatore riguardo a ogni modifica delle indicazioni di cui al capoverso 2 intervenuta durante la sublocazione.

⁴ Il locatore può negare il consenso in particolare se:

- a. il conduttore rifiuta di comunicargli le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3;
- b. le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;
- c. la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale;
- d. la durata prevista della sublocazione supera due anni.

⁵ Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.

¹ FF 2022 2081
² FF 2022 2622
³ RS 220

§

⁶ Se il conduttore ha sublocato la cosa senza il consenso scritto del locatore, ha fornito indicazioni false o non ha informato il locatore riguardo a una modifica conformemente al capoverso 3, dopo diffida scritta infruttuosa il locatore può dare la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 291

H. Subaffitto

¹ L'affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore. La locazione necessita del consenso scritto del locatore.

² L'affittuario presenta al locatore una richiesta scritta di locazione; la richiesta contiene:

- a. i nomi dei conduttori;
- b. le condizioni contrattuali, in particolare l'oggetto locato, lo scopo d'uso, la pigione dovuta e la durata della locazione.

³ L'affittuario informa il locatore riguardo a ogni modifica delle indicazioni di cui al capoverso 2 intervenuta durante la locazione.

⁴ Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa in particolare se:

- a. l'affittuario rifiuta di comunicargli le indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3;
- b. le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d'affitto, sono abusive;
- c. la locazione gli causa un pregiudizio essenziale;
- d. la durata prevista della locazione supera due anni.

⁵ L'affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all'affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.

⁶ Se l'affittuario ha locato la cosa senza il consenso scritto del locatore, ha fornito indicazioni false o non ha informato il locatore riguardo a una modifica conformemente al capoverso 3, dopo diffida scritta infruttuosa il locatore può dare la disdetta con preavviso di almeno sei mesi per una scadenza qualsiasi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In dettaglio**Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)**

Gli argomenti del comitato referendario	→	38
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	40
Il testo in votazione	→	42

Contesto

La Costituzione federale tutela la proprietà. Tale tutela incide anche sul diritto di locazione; la legge prevede infatti che i proprietari possano recuperare rapidamente le abitazioni o i locali commerciali locati qualora sussista un cosiddetto urgente bisogno personale, loro o di parenti stretti o affini. Dimostrare questa urgenza, tuttavia, è spesso difficile. Possono pertanto conseguirne lunghi contenziosi, che impediscono al proprietario di recuperare in tempi brevi i suoi locali. Per questo motivo il Parlamento ha deciso di modificare la legge. Inizialmente il Consiglio federale era del parere che una modifica della legge non fosse appropriata.

Semplificazione

Affinché i proprietari possano far valere in modo più semplice e rapido il bisogno personale, il progetto modifica le condizioni da soddisfare. È ora sufficiente che il bisogno personale sia importante e attuale, cosa che per il proprietario è più facile da dimostrare.

**Conseguenze
in tre casi:**

Disdette in caso
di contenzioso

La semplificazione proposta in materia di bisogno personale ha un impatto nei tre casi seguenti.

Il proprietario non può dare la disdetta durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in materia di locazione. Non può farlo neppure nei tre anni successivi alla fine del procedimento nell'ambito del quale è stato raggiunto un accordo o il locatore è risultato soccombente. Tuttavia, questa protezione viene meno se il locatore può far valere un bisogno personale. Per effetto della semplificazione proposta, questa situazione si verificherà più spesso.

Protrazione dei rapporti locativi

Se la disdetta del contratto di locazione di un'abitazione o di un locale commerciale produce effetti gravosi per i locatari, questi possono chiedere all'autorità di conciliazione di protrarre la locazione. Se, in assenza di un'intesa, è promossa un'azione in giudizio, il giudice competente decide se il locatario può restare nei locali oltre la scadenza della disdetta, tenendo conto tra l'altro del bisogno personale del proprietario e della sua urgenza. In base alle nuove disposizioni, il giudice valuterà il bisogno personale sotto il profilo della sua importanza e attualità. In futuro dunque, più spesso le protrazioni potrebbero non essere concesse o essere meno lunghe.


Cambiamento di proprietario

Già oggi chi acquista un immobile può, in caso di bisogno personale, dare la disdetta rispettando una scadenza e un termine di preavviso fissati per legge; quest'ultimo è di tre mesi per le abitazioni, mentre è di sei mesi per i locali commerciali e i contratti d'affitto. La disdetta è possibile anche quando il contratto di locazione in essere preveda scadenze o termini più lunghi. L'allentamento delle regole concernenti il bisogno personale fa sì che in futuro gli acquirenti di un immobile potranno avvalersi più spesso di questa possibilità.

La protezione dei locatari resta garantita

Se devono lasciare l'abitazione o il locale commerciale prima del previsto perché il nuovo proprietario adduce un bisogno personale, i locatari hanno diritto al risarcimento dell'eventuale danno finanziario. Di tale danno risponde il locatore precedente. Il progetto non modifica in alcun modo tale diritto al risarcimento.

I tre casi interessati dalla modifica riguardante il bisogno personale



Primo caso:

cambio di proprietario

Il nuovo proprietario può dare la disdetta per una scadenza diversa da quella prevista dal contratto di locazione purché rispetti i termini di disdetta stabiliti dalla legge.



Secondo caso:

disdetta in caso di contenzioso

Il proprietario può dare la disdetta anche se un contenzioso con il locatario non è risolto, o non sono ancora trascorsi tre anni dalla sua conclusione



Terzo caso:

protrazione della locazione

I locatari per i quali la disdetta della locazione produce effetti gravosi possono chiedere che la locazione sia protratta oltre il termine di disdetta. Nel valutare la richiesta occorre tener conto del bisogno personale.

Gli argomenti

Comitato referendario

La disdetta per bisogno personale è usata come pretesto per indebolire la protezione degli inquilini. Insieme alla modifica delle norme sulla sublocazione, il progetto è un massiccio attacco contro i diritti degli inquilini. La potente lobby immobiliare vuole agevolare le disdette per poi aumentare ulteriormente le pigioni. Ma una disdetta ha conseguenze gravi: anziani che sono sradicati dall'ambiente in cui sono inseriti e famiglie che perdono il loro alloggio. No dunque a un progetto ingiusto.

La legge prevede già il bisogno personale

L'indebolimento della protezione contro le disdette non ha giustificazioni. La disdetta per un bisogno personale è già possibile. Qualora ne abbia bisogno per sé o per parenti stretti, il locatore di un'abitazione può infatti disdire il contratto rispettando i termini legali di preavviso. Non sono quindi necessarie nuove norme.

Smantellamento della tutela degli inquilini

L'indebolimento della protezione contro le disdette è un atto sconsiderato. Le famiglie, le persone con un reddito basso e gli anziani, per i quali una disdetta è particolarmente gravosa, saranno ancora meno tutelati, e questo anche quando il bisogno personale del locatore non sarà urgente.

Un pretesto per aumentare le pigioni

L'indebolimento della protezione contro le disdette è pura disonestà. Già oggi il bisogno personale è usato come pretesto per dare più facilmente la disdetta. In realtà, l'obiettivo è sbarazzarsi degli inquilini per rilocare le abitazioni a pigioni più elevate. Il progetto agevola e incoraggia tali abusi.

Si rischia di perdere il proprio alloggio

L'indebolimento della protezione contro le disdette calpesta il bisogno di sicurezza degli inquilini. La perdita del proprio alloggio è un evento traumatico. Non soltanto si è sradicati dall'ambiente in cui si è inseriti, in molti casi è difficile, se non impossibile, trovare un'abitazione sostitutiva simile a prezzi accessibili.

Il diritto in materia di locazione favorisce i locatori

L'indebolimento della protezione contro le disdette è ingiusto. Già oggi i diritti degli inquilini sono troppo poco rispettati. I locatori hanno il coltello dalla parte del manico e il progetto non fa che peggiorare una situazione già sbilanciata a discapito degli inquilini.

Le pigioni esplodono

L'indebolimento della protezione contro le disdette arriva nel momento peggiore possibile. Nel 2023 le pigioni sono aumentate fino al 10 per cento. Non è perciò il caso di lasciare che il potere e i profitti della lobby immobiliare crescano ulteriormente.

La tattica del salame della lobby immobiliare

L'indebolimento della protezione contro le disdette è solo l'inizio. In Parlamento, la lobby immobiliare ha già in cantiere altri attacchi contro gli inquilini per agevolare l'aumento delle pigioni.

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 attacco-inquilini-no.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

In caso di bisogno personale, i proprietari devono poter recuperare rapidamente le abitazioni o i locali commerciali locati. Ciò vale in particolare dopo l'acquisto di un immobile. Dato che i locatari possono contestare la disdetta negando l'urgenza del bisogno personale, vi è però il rischio che si vada incontro a procedimenti legali lunghi. Occorre pertanto modificare la legge per consentire ai proprietari di recuperare più rapidamente le abitazioni o i locali commerciali locati. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Recuperare rapidamente i propri locali

La Costituzione federale tutela la proprietà. Eppure accade spesso che, anche in presenza di un bisogno personale, per mesi o addirittura anni i proprietari non riescano a recuperare i propri locali; ad esempio quando i locatari impugnano la disdetta contestando l'urgenza del bisogno personale. Le nuove norme allentano la condizione da soddisfare per far valere tale bisogno. Ne consegue che i proprietari potranno recuperare più facilmente e più rapidamente i propri locali.

Diritto al risarcimento del danno

Gli interessi dei locatari continuano ad essere tutelati: se il nuovo proprietario disdice il contratto prima della scadenza stabilita, il locatore precedente risponde del danno che ne deriva al locatario. Il diritto dei locatari al risarcimento del danno resta così garantito, il che relativizza le conseguenze del progetto nei loro confronti.

La protrazione della locazione resta possibile

Nei casi in cui la fine della locazione produca effetti gravosi per il locatario, l'autorità di conciliazione o il giudice decide se questi può restare nei locali oltre la scadenza di disdetta. A tal fine pondera gli interessi delle parti: la gravità degli effetti della disdetta per il locatario da un lato, e gli interessi del proprietario dall'altro. In futuro, il bisogno personale acquisirà un peso maggiore, ma il giudice potrà comunque continuare a protrarre i rapporti locativi al fine di mitigare le conseguenze negative per i locatari.

**I diritti procedurali
restano tutelati**

Il progetto non modifica in alcun modo neppure i diritti procedurali dei locatari. Anche in futuro questi potranno contestare la disdetta ricevuta per un bisogno personale e impugnare un'eventuale decisione sfavorevole dell'autorità.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale).

Sì

 admin.ch/disdetta-bisogno-personale

§

Testo in votazione

Codice delle obbligazioni

(Diritto di locazione: disdetta per bisogno personale)

Modifica del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 2022¹;

visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 2022²,

decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 261 cpv. 2 lett. a

² Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso:

- a. in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se sulla base di una valutazione oggettiva fa valere un bisogno personale importante e attuale, suo proprio o dei suoi stretti parenti o affini;

Art. 271a cpv. 3 lett. a

³ Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:

- a. perché sulla base di una valutazione oggettiva il locatore fa valere un bisogno personale importante e attuale, suo proprio o dei suoi stretti parenti o affini;

Art. 272 cpv. 2 lett. d

² L'autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:

- d. dell'eventuale bisogno personale del locatore o dei suoi stretti parenti o affini, nonché dell'importanza e dell'attualità di siffatto bisogno fondate su una valutazione oggettiva;

¹ FF 2022 2102

² FF 2022 2623

³ RS 220

§**II**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In dettaglio

Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)

Contesto

L'assicurazione malattie obbligatoria garantisce a chi vive in Svizzera le cure mediche necessarie. Le prestazioni erogate sono finanziate attraverso i premi delle casse malati, i contributi dei Cantoni e la partecipazione ai costi da parte dei pazienti. Negli ultimi anni, i premi sono notevolmente aumentati a causa del costante incremento di tali costi. Questo dipende, tra le altre cose, dal fatto che le prestazioni sanitarie non sono finanziate in modo uniforme, il che crea falsi incentivi: spesso si fa inutilmente ricorso alle cure stazionarie anche quando quelle ambulatoriali sarebbero più indicate da un punto di vista medico e più economiche.

Gli argomenti del comitato referendario	→	52
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	54
Il testo in votazione	→	56

Finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione malattie

Oggi in Svizzera le prestazioni sanitarie sono finanziate in modo diverso a seconda della tipologia delle cure¹:

1. **le cure ambulatoriali** (presso uno studio medico, un terapista o in ospedale senza pernottamento) sono finanziate interamente dalle casse malati, senza alcun contributo da parte dei Cantoni. Nel 2022 i costi relativi alle cure ambulatoriali sono stati pari a circa 23 miliardi di franchi;
2. **le cure stazionarie** (in ospedale con pernottamento) sono coperte per almeno il 55 per cento dal Cantone di domicilio del paziente. Il finanziamento avviene attraverso il gettito fiscale. Il resto è coperto dalle casse malati. Nel 2022 i costi relativi alle cure stazionarie sono stati pari a circa 15 miliardi di franchi;
3. **le cure erogate nelle case di cura e a domicilio** (prestazioni di cura) sono finanziate dai pazienti e dalle casse malati secondo una quota prestabilita. Il resto, oggi poco meno della metà, è a carico del Cantone di domicilio del paziente. Nel 2022 i costi relativi a queste prestazioni sono stati pari a circa 6 miliardi di franchi.

Indipendentemente dalla tipologia delle cure, i pazienti partecipano al finanziamento dei costi attraverso la franchigia e l'aliquota percentuale.

1. Tutti gli importi riportati nel riquadro «Finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione malattie» sono da intendersi come costi netti, ossia al netto della partecipazione dei pazienti (franchigia e aliquota percentuale) e del contributo dei pazienti ai costi delle prestazioni di cura. Fonte: Statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria, dati forniti dai Cantoni sulla loro quota di finanziamento nel settore stazionario e stime dell'UFSP basate su uno studio sul finanziamento cantonale nel settore delle prestazioni di cura (Infras 2021: «Integration der Pflege in eine einheitliche Finanzierung – Grundlagen zur Schätzung der Anteile der Finanzierungsträger der Pflegeleistungen nach KVG»; ufsp.admin.ch > L'UFSP > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca > Rapporti di ricerca sull'assicurazione malattie e infortuni). Il rapporto è disponibile soltanto in tedesco.

Sempre più cure potrebbero essere ambulatoriali

Grazie ai progressi della medicina, oggi sempre più cure possono essere dispensate ambulatorialmente, cioè senza pernottamento in ospedale. Questa soluzione è preferibile perché le cure ambulatoriali sono spesso più indicate dal punto di vista medico e di solito più economiche. I pazienti, inoltre, evitano il pernottamento in ospedale, il che permette anche agli infermieri di svolgere meno turni di notte e di avere orari di lavoro più regolari.

Lento cambiamento in Svizzera

Sebbene in Svizzera si inizi a ricorrere sempre più spesso alle cure ambulatoriali, molti interventi continuano a essere eseguiti in regime di ricovero, anche se non sarebbe necessario dal punto di vista medico. Rispetto ai Paesi limitrofi e a quasi tutti gli altri Stati europei, gli interventi in ambulatorio sono quindi molto meno frequenti².

Cambiamento frenato dai falsi incentivi finanziari

L'odierno sistema di finanziamento rallenta il passaggio dalle cure stazionarie a quelle ambulatoriali. Per le casse malati non è abbastanza interessante promuovere le cure ambulatoriali, dato che devono finanziarle integralmente. Le cure stazionarie, invece, sono spesso più interessanti perché i Cantoni sono tenuti a coprire almeno il 55 per cento dei costi. Le cure ambulatoriali esercitano poca attrattiva anche sugli ospedalieri dato che questi ricevono generalmente più fondi per quelle stazionarie.

Più cure ambulatoriali grazie alla riforma


Il Parlamento si prefigge di correggere questi falsi incentivi e ha quindi deciso di modificare la legge federale sull'assicurazione malattie: con un finanziamento uniforme, tutte le prestazioni – a prescindere che siano dispensate in regime ambulatoriale, stazionario o nelle case di cura – saranno finanziate secondo la stessa chiave di ripartizione. I Cantoni si faranno carico di almeno il 26,9 per cento dei costi e le casse

2 In Svizzera, nel 2021 quasi il 20 % degli interventi è stato eseguito ambulatorialmente. In Germania e Austria questa percentuale si aggirava intorno al 30 %, in Italia intorno al 40 %, in Francia e in altri Paesi come Danimarca e Svezia superava il 50 %. (Calcoli dell'UFSP sulla base dei dati dell'OCSE: [data-explorer.oecd.org > Topic > Health > Healthcare Use > Surgical Procedures](https://data-explorer.oecd.org/Topic/Health/Healthcare Use/Surgical Procedures)).

malati di al massimo il 73,1 per cento³. Poiché, secondo la modifica proposta, i Cantoni e le casse malati finanzieranno tutte le prestazioni congiuntamente, vi è un maggiore incentivo per entrambi a promuovere le cure più indicate dal punto di vista medico e più economiche. Questo dovrebbe accelerare il passaggio dalle prestazioni stazionarie a quelle ambulatoriali.

Finanziamento delle prestazioni: situazione odierna e in caso di accettazione della riforma

Ripartizione dei costi netti*



*Costi netti, ossia al netto della partecipazione da parte dei pazienti (franchigia e aliquota percentuale) e del contributo dei pazienti ai costi delle prestazioni di cura

Fonte: legge federale sull'assicurazione malattie e stime dell'Ufficio federale della sanità pubblica (vedi nota a pag. 45). La situazione odierna si riferisce alle cifre del 2022.

3 Le quote sono state calcolate sulla base dei dati relativi al periodo 2016–2019. In futuro, i Cantoni e le casse malati si faranno quindi carico durevolmente di una quota pari alla media dei costi assunti tra il 2016 e il 2019.

Qualità migliore e costi inferiori grazie al coordinamento

L'introduzione di un finanziamento uniforme ha lo scopo di favorire il coordinamento tra i fornitori di prestazioni. Un buon coordinamento tra medici, infermieri, terapisti e farmacisti lungo l'intero percorso terapeutico aumenta la qualità delle cure, consente di evitare ricoveri ospedalieri non necessari, di ritardare i ricoveri nelle case di cura e, non da ultimo, di risparmiare sui costi.

Migliore coordinamento: a beneficio di tutti

Il coordinamento tra i fornitori di prestazioni può talvolta risultare oneroso e interessa soprattutto il settore ambulatoriale. Allo stato attuale, il relativo onere ricade solo sulle casse malati, mentre i risparmi, derivanti ad esempio da meno ricoveri ospedalieri, vanno a beneficio perlopiù del settore stazionario e, di conseguenza, dei Cantoni. Le casse malati non hanno quindi praticamente alcun incentivo a favorire un coordinamento globale. L'introduzione di un finanziamento uniforme ha lo scopo di renderlo invece più interessante per tutte le parti coinvolte. Le casse malati sosterrebbero una quota minore dei costi ambulatoriali e beneficierebbero maggiormente dei risparmi nel settore stazionario. Dovrebbero così essere più motivate a sviluppare modelli di cure coordinate e a renderli interessanti per medici, assistenti, ospedali e altri soggetti.

Aumento dei premi frenato dalla riforma

Oggigiorno, se una cura è dispensata in ambulatorio invece che in regime di ricovero ospedaliero, sono esclusivamente le casse malati, e quindi chi paga i premi, a farsi carico dei costi. Per questo motivo, negli ultimi anni i premi sono aumentati molto di più dei contributi dei Cantoni ai costi delle prestazioni sanitarie. Grazie a un finanziamento uniforme anche i Cantoni concorreranno a coprire l'aumento dei costi delle cure ambulatoriali. Di conseguenza, i premi dovrebbero aumentare meno drasticamente.

Assicurazione malattie: ripartizione dei compiti

Nell'ambito dell'assicurazione malattie obbligatoria i compiti sono ripartiti tra diversi soggetti. Gli assicurati beneficiano tutti delle stesse prestazioni secondo un catalogo definito dal Consiglio federale. I fornitori di prestazioni (medici, ospedali, terapisti ecc.) concordano le tariffe applicabili d'intesa con le casse malati. I Cantoni o il Consiglio federale verificano e approvano le tariffe. I Cantoni stabiliscono quali fornitori sono autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione malattie. I medici e i terapisti, dal canto loro, decidono insieme ai pazienti quali cure sono medicalmente opportune e necessarie. Le casse malati coprono i costi dopo aver verificato se le fatture sono corrette e se le prestazioni erogate soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge. L'introduzione di un finanziamento uniforme non modificherà questa ripartizione dei compiti.

Cantoni: più possibilità per pilotare l'offerta

La riforma offre ai Cantoni nuove opportunità per pilotare l'offerta e quindi anche i costi nel settore ambulatoriale. In futuro potranno infatti regolamentare non solo l'autorizzazione dei medici ma, ad esempio, anche quella dei terapisti. Riceveranno inoltre più informazioni da parte delle casse malati e potranno migliorare la pianificazione degli ospedali e delle case di cura nonché la vigilanza su ospedali e studi medici. Questo garantirà una maggiore trasparenza dei costi. Le competenze delle casse malati resteranno per contro invariate. Continueranno a definire le tariffe d'intesa con ospedali, medici e terapisti, a verificare le fatture e ad avere la possibilità di sviluppare nuovi modelli assicurativi.

Introduzione di tariffe nel settore delle cure

Per le cure dispensate nelle case di cura e a domicilio oggi i pazienti e le casse malati versano importi prestabiliti. I Cantoni coprono l'importo restante, ma tale finanziamento non è uniforme e in alcuni casi si è rivelato essere insufficiente. Secondo la modifica proposta, per rimunerare le prestazioni di cura saranno introdotte tariffe che i fornitori di prestazioni (case di

cura, organizzazioni di assistenza domiciliare, infermieri indipendenti) concorderanno con le casse malati. Tali tariffe dovranno consentire di coprire i costi sostenuti per garantire un'assistenza efficiente. Le casse malati e i Cantoni copriranno rispettivamente al massimo il 73,1 e almeno il 26,9 per cento di questi costi. Chi necessita di cure continuerà a contribuire alla copertura dei costi delle prestazioni ricevute, secondo quanto stabilito dal Consiglio federale, così come è stato fatto sinora.

Potenziale di risparmio possibile

Il potenziale di risparmio associato alla riforma può essere stimato solo sommariamente: secondo uno studio commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, potrebbe raggiungere i 440 milioni di franchi all'anno⁴.

4 Polynomics 2022, «Sparpotenzial einheitliche Finanzierung» (ufsp.admin.ch > L'UFSP > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca > Assicurazione malattie e infortuni). Il rapporto è disponibile soltanto in tedesco.

Gli argomenti

Comitato referendario

La riforma della legge federale sull'assicurazione malattie relativa al finanziamento delle prestazioni (EFAS) è il risultato di un'offensiva della lobby delle casse malati e dei gruppi di investitori privati a cui occorre opporsi. Non si deve permettere alle casse malati di assumere il controllo sul nostro sistema sanitario e decidere, al posto dei pazienti e rispettivi medici, quali prestazioni siano necessarie. Occorre dire no al progetto EFAS, perché costringerà la popolazione a pagare premi ancora più elevati, incentiverà una medicina a due velocità e accelererà il deterioramento dell'assistenza nelle case di riposo e a domicilio.

Più potere alle casse malati

Secondo il sistema attuale, i Cantoni partecipano direttamente al finanziamento degli ospedali e delle prestazioni di cura nelle case di riposo e a domicilio. Possono inoltre stabilire quali spese siano necessarie per garantire la qualità dell'assistenza. Con l'EFAS i Cantoni dovranno limitarsi a pagare le fatture emesse dalle casse malati. Queste ultime, dal canto loro, potranno pilotare il sistema dal punto di vista finanziario e utilizzarlo a proprio beneficio. Occorre opporsi all'EFAS per non permettere alle casse malati di decidere, al posto di pazienti e medici, quali cure siano necessarie.

L'EFAS accelera l'aumento dei premi

L'EFAS modifica la chiave di ripartizione dei costi tra le casse malati e i Cantoni. Questi ultimi potranno così ridurre la loro quota di finanziamento delle prestazioni sanitarie. Un minor finanziamento da parte dei Cantoni si traduce in premi più elevati. Secondo le stime di Santésuisse, una delle associazioni mantello delle casse malati, i premi aumenteranno più rapidamente con l'EFAS che senza l'EFAS.

Rischi per gli anziani

Oggi, se le prestazioni di cura sono dispensate a domicilio o nelle case di riposo, i Cantoni hanno l'obbligo di contribuire alla copertura dei costi che non sono presi in carico dalle casse malati. L'importo a carico dei beneficiari delle cure è dunque limitato. L'EFAS offre ai Cantoni la possibilità di ridurre i propri contributi e alle casse malati un ampio margine di manovra. Queste ultime potranno infatti contenere i propri costi impon-

nendo tariffe eccessivamente basse. L'EFAS apre quindi la strada al razionamento dell'assistenza sanitaria agli anziani, spesso non autosufficienti e isolati.

L'EFAS favorisce la privatizzazione

Il disimpegno dei Cantoni, voluto dai sostenitori dell'EFAS, favorisce la proliferazione di società private alla ricerca di profitti. L'EFAS stende il tappeto rosso agli investitori interessati ai guadagni che si possono ricavare con l'assistenza agli anziani.

L'EFAS non considera gli infermieri

Un'assistenza sanitaria di qualità è legata a doppio filo alle condizioni di lavoro degli infermieri. Invece di fornire una risposta alle loro esigenze, l'EFAS segue la stessa logica che induce gli ospedali pubblici a licenziare personale per risparmiare sui costi.

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 stop-efas.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Oggi, le prestazioni coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria non sono finanziate in modo uniforme. Ne conseguono falsi incentivi e cure inutilmente costose. Un finanziamento uniforme promuove il ricorso alle cure ambulatoriali, che sono spesso più indicate dal punto di vista medico e anche più economiche di quelle stazionarie. Inoltre, incoraggia la collaborazione tra medici, terapisti, infermieri, ospedali e case di cura. Tutto ciò va a vantaggio dei pazienti e rallenta l'incremento dei costi. Il Consiglio federale e il Parlamento sono favorevoli alla riforma soprattutto per i motivi esposti qui di seguito.

Riforma ampiamente condivisa

Un finanziamento uniforme elimina evidenti falsi incentivi nel sistema sanitario. La riforma è richiesta da molti anni da più parti. La soluzione proposta è sostenuta, oltre che dal Consiglio federale e dal Parlamento, da numerose organizzazioni sanitarie, tra cui associazioni mediche, ospedali, case di cura, organizzazioni Spitex e casse malati.

Favorire le cure ambulatoriali

Un finanziamento uniforme promuove il passaggio dal settore stazionario a quello ambulatoriale. I pazienti ne traggono beneficio perché si possono evitare ricoveri ospedalieri non necessari. E questo consente anche di risparmiare sui costi, dato che le cure ambulatoriali sono solitamente più economiche.

Migliorare la collaborazione

Un finanziamento uniforme promuove la collaborazione tra medici, terapisti, infermieri, ospedali e case di cura, dato che i modelli di cure coordinate sono più interessanti per tutti i soggetti coinvolti. Questo va anche a vantaggio dei pazienti: i problemi di salute possono essere riconosciuti più rapidamente, si evitano cure non necessarie e la qualità dell'assistenza ne risulta migliorata.

Sfruttare il potenziale di risparmio

Il passaggio alle cure ambulatoriali, generalmente meno costose, e un migliore coordinamento delle cure freneranno l'incremento dei costi. Secondo le stime, i risparmi potrebbero raggiungere i 440 milioni di franchi all'anno.

Sgravare chi paga i premi

Negli ultimi anni, la quota dei costi sanitari finanziata attraverso i premi è aumentata costantemente, a scapito soprattutto delle fasce di reddito medio-basse. Con la riforma, i Cantoni torneranno a contribuire maggiormente ai costi e questo frenerà l'incremento dei premi.

Garantire il finanziamento delle cure

Il finanziamento delle prestazioni erogate nelle case di cura e a domicilio sarà stabile e sicuro. Gli istituti di cura e le casse malati concorderanno congiuntamente tariffe atte a coprire i costi sostenuti per garantire un'assistenza efficiente. Le tariffe sostituiranno il modello precedente, basato sul finanziamento residuo, parzialmente insufficiente, da parte dei Cantoni. In questo modo miglioreranno le condizioni quadro a livello sia di strutture di assistenza sia di organico.

Orari di lavoro più regolari

Il fatto di evitare i pernottamenti non necessari in ospedale va a vantaggio anche degli infermieri, che avranno meno turni di notte e orari di lavoro più regolari.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni).

Sì

 admin.ch/finanziamento-prestazioni-sanitarie

§

Testo in votazione

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni) Modifica del 22 dicembre 2023

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 5 aprile 2019¹;
visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 2019²,
decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Le tasse di rischio e i contributi compensativi sono calcolati previa deduzione del contributo cantonale al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 60.

Art. 18 cpv. 2^{sexies}, 2^{octies} e 5, primo periodo

^{2sexies} Essa calcola e riscuote il contributo cantonale e il contributo federale di cui all'articolo 60 e li suddivide fra gli assicuratori conformemente all'articolo 60a. A tal fine istituisce un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati.

^{2octies} Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro indennità.

⁵ Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2, 2^{sexies} e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. ...

Art. 21 Dati degli assicuratori

¹ Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all'UFSP e ai Cantoni i dati necessari per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo la presente legge.

² I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati

¹ FF 2019 2879

² FF 2019 4765

³ RS 832.10

§

aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

- a. all'UFSP, per sorvegliare l'evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l'evoluzione dei costi;
- b. all'UFSP, per analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;
- c. all'UFSP, per valutare la compensazione dei rischi;
- d. ai Cantoni, per esercitare la vigilanza sui fornitori di prestazioni, assicurare una pianificazione che copra i fabbisogni di ospedali, case di cura e case per partorienti, nonché per determinare i numeri massimi di medici.

³ L'UFSP e i Cantoni sono responsabili affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia garantito l'anonimato degli assicurati.

⁴ L'UFSP mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.

⁵ Con il concorso dei Cantoni e degli assicuratori e nel rispetto del principio di proporzionalità, il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.

Art. 25 cpv. 2 lett. a, frase introduttiva

² Queste prestazioni comprendono:

- a. gli esami, le terapie e le cure eseguiti ambulatoriamente, in ospedale o in una casa di cura;

Art. 25a

Abrogato

Art. 33 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Nel definire le cure tiene conto delle esigenze delle persone affette da patologie complesse e di quelle che necessitano di cure palliative. Determina quali cure possano essere dispensate senza prescrizione o indicazione di un medico.

^{2ter} Disciplina la procedura di determinazione del bisogno terapeutico e il coordinamento tra i medici curanti e gli infermieri.

Art. 41 cpv. 1, primo periodo, 1^{bis}, 1^{ter}, 2^{bis}–2^{quater}, 3, 3^{bis} e 4, secondo–quarto periodo

¹ In caso di esami, terapie e cure eseguiti ambulatoriamente o in una casa di cura, l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. ...

§

^{1bis} In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco). In caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante in un elenco, ma non in quello del Cantone di domicilio, l'assicuratore assume la rimunerazione come segue:

- a. al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio;
- b. al massimo secondo la tariffa del fornitore di prestazioni scelto, se:
 1. vi è un caso d'urgenza, o
 2. il Cantone di domicilio ha previamente autorizzato la cura presso il fornitore di prestazioni scelto; esso rilascia l'autorizzazione se nessun ospedale figurante nel suo elenco offre le prestazioni necessarie.

^{1ter} Eccezion fatta per la lettera b, il capoverso ^{1bis} si applica per analogia alle case per partorienti.

^{2bis} Il capoverso ^{1bis} si applica per analogia alla rimunerazione per una cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco prestata ai seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:

- a. i frontalieri e i loro familiari;
- b. i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei;
- c. i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.

^{2ter} Per gli assicurati di cui al capoverso ^{2bis}, per Cantone di domicilio ai sensi della presente legge si intende il Cantone con cui hanno un rapporto.

^{2quater} Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera e per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco l'assicuratore assume una rimunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento. In caso d'urgenza, l'assicuratore assume una rimunerazione secondo la tariffa applicata nel Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni.

^{3 e 3bis} Abrogati

⁴ ... Le prestazioni obbligatorie per legge sono assicurate in ogni caso. L'assicuratore deve assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate dai fornitori di prestazioni ai quali l'assicurato ha circoscritto il diritto di scelta; non deve assumere i costi delle prestazioni che sono effettuate o ordinate da altri fornitori di prestazioni, tranne nel caso in cui abbia previamente accordato la garanzia speciale o vi sia un caso d'urgenza. L'assicuratore accorda la garanzia speciale se la cura non può essere dispensata dai fornitori di prestazioni da lui scelti.

§

Art. 42 cpv. 2, secondo periodo, e 3

² ... In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore della remunerazione.

³ Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni trasmette all'assicurato, senza che questi debba farne richiesta, una copia della fattura inviata all'assicuratore. Il fornitore di prestazioni e l'assicuratore possono convenire che tale trasmissione incomba all'assicuratore. La trasmissione può avvenire anche per via elettronica. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 47a, rubrica, nonché cpv. I, 3–5 e 7

Organizzazioni per le strutture tariffali nel settore delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni di cura

¹ In collaborazione con i Cantoni, sia le federazioni dei fornitori di prestazioni, sia quelle degli assicuratori istituiscono un'organizzazione competente per l'elaborazione, lo sviluppo, l'adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali e in quello delle prestazioni di cura fornite ambulatoriamente o in una casa di cura. Le federazioni dei fornitori di prestazioni, quelle degli assicuratori e i Cantoni sono equamente rappresentati negli organi dell'organizzazione responsabile della struttura tariffale che li concerne.

³ Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e per quelle degli assicuratori nonché per i Cantoni.

⁴ Se le federazioni dei fornitori di prestazioni, quelle degli assicuratori e i Cantoni non si accordano sui principi relativi alla forma, all'esercizio e al finanziamento di un'organizzazione, il Consiglio federale stabilisce tali principi dopo aver sentito le organizzazioni interessate.

⁵ I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente alle organizzazioni i dati necessari per l'elaborazione, lo sviluppo, l'adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali.

⁷ I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture tariffali elaborate dalle organizzazioni e i relativi adeguamenti.

Art. 47b Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni di cura

¹ Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 47a comunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5^{bis}, 46 capoverso 4 e 47. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

§

² In caso di violazione dell'obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 1, il DFI o il governo cantonale competente possono prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 47a. Le sanzioni consistono:

- a. nell'ammonizione;
- b. nella multa sino a 20 000 franchi.

Art. 47c cpv. 2^{bis}, 3, primo periodo, 5, primo periodo, e 7

^{2bis} Le misure di cui al capoverso 1 concernenti cure dispensate senza prescrizione o indicazione medica vanno integrate in convenzioni applicabili in tutta la Svizzera.

³ Le convenzioni di cui ai capoversi 2 e 2^{bis} sono sottoposte per approvazione all'autorità competente secondo il loro campo d'applicazione. ...

⁵ Le convenzioni di cui ai capoversi 2 e 2^{bis} indicano i fattori non influenzabili dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi, segnatamente i progressi medico-tecnici, l'evoluzione socio-demografica e gli sviluppi politici. ...

⁷ Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, o le rispettive federazioni, non raggiungono un accordo in merito all'integrazione delle misure di cui al capoverso 2^{bis}, il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 49a Ospedali e case per partorienti convenzionati

¹ Con gli ospedali o con le case per partorienti che non figurano nell'elenco secondo l'articolo 41 capoverso 1^{bis}, ma che adempiono le condizioni di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettere a-c ed f, gli assicuratori possono concludere convenzioni sulla remunerazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

² La remunerazione prevista nelle convenzioni non può essere superiore al 45 per cento della remunerazione di cui all'articolo 49 capoverso 1.

Art. 50 Assunzione dei costi delle prestazioni di cura fornite ambulatoriamente o da una casa di cura

¹ L'assicuratore assume i costi delle prestazioni di cura fornite conformemente all'articolo 25 capoverso 2 lettera a:

- a. da uno dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera dbis⁴ o e;
- b. da una casa di cura.

² I fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 dispongono di strumenti di gestione adeguati; in particolare, per calcolare i propri costi di gestione e di investimento e per registrare le proprie prestazioni tengono una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme. Questi strumenti contengono tutti i dati

§

necessari per valutare l'economicità e per la tariffazione nonché, nel caso delle case di cura, per effettuare comparazioni e per la pianificazione.

³ Il Consiglio federale definisce una struttura uniforme per il calcolo dei costi e la statistica delle prestazioni di ciascuna categoria di fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1.

⁴ Sono svolte comparazioni a livello svizzero tra case di cura, in particolare sui costi e la qualità dei risultati medici. Le case di cura e i Cantoni devono fornire a tal fine i documenti necessari. Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può disciplinare lo svolgimento di tali comparazioni. Ne pubblica i risultati.

⁵ I fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 tengono a disposizione per consultazione la contabilità analitica e la statistica delle prestazioni, nonché la relativa documentazione. Hanno diritto di prendere visione di tali informazioni le parti alla convenzione tariffale e le autorità cui competono l'approvazione della convenzione e la definizione della tariffa.

Art. 51 cpv. I, secondo periodo

¹ ... È fatto salvo il contributo cantonale di cui all'articolo 60.

Art. 52 cpv. I lett. a n. 3

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a. il DFI emana:

3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b o per le cure di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettera a che non sono dispense nell'ambito di una cura ospedaliera ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1;

Inserire prima del titolo della sezione 6

Art. 55b Evoluzione dei costi dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m

¹ Se in un Cantone i costi annui per assicurato delle prestazioni fornite da una delle categorie di fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m aumentano più della media svizzera della categoria interessata o i costi per assicurato in tale categoria sono superiori alla media svizzera della categoria in questione, il Cantone può disporre che a nessun nuovo fornitore di prestazioni della categoria interessata sia rilasciata l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

² I Cantoni designano le categorie di fornitori di prestazioni interessate secondo il capoverso 1.

§

Titoli prima dell'art. 60

Capitolo 5: Finanziamento

Sezione 1: Contributo cantonale

Art. 60 Calcolo

¹ I Cantoni partecipano al finanziamento dei costi delle prestazioni secondo la presente legge. Ogni Cantone versa a tale scopo un contributo cantonale.

² Per il calcolo del contributo cantonale sono determinanti i costi delle prestazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. si tratta di prestazioni secondo gli articoli 25–31, ad eccezione delle prestazioni remunerate in virtù di una convenzione secondo l'articolo 49a;
- b. tali prestazioni sono fornite in Svizzera alle seguenti persone:
 1. assicurati che risiedono nel Cantone interessato; in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, è determinante il Cantone in cui l'assicurato è domiciliato all'inizio del mese,
 2. assicurati di cui all'articolo 41 capoverso 2^{bis} che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e per i quali, alla data di cui al numero 1, il Cantone interessato è il Cantone di domicilio ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2^{ter}.

³ La partecipazione ai costi degli assicurati secondo l'articolo 64 e i proventi delle azioni di regresso degli assicuratori secondo l'articolo 72 capoverso 1 LPGA⁵ sono dedotti dai costi di cui al capoverso 2 ai fini del calcolo del contributo cantonale.

⁴ Ogni Cantone fissa per ciascun anno civile, al più tardi nove mesi prima del suo inizio, la quota percentuale del contributo cantonale. Tale quota dev'essere almeno del 26,9 per cento.

⁵ Il Consiglio federale riesamina periodicamente la quota percentuale minima del contributo cantonale di cui al capoverso 4 e riferisce in merito all'Assemblea federale.

⁶ Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, la Confederazione assume, in caso di cura in Svizzera, la quotaparte ai costi che corrisponde alla quota percentuale del contributo cantonale fissata secondo il capoverso 4 dal Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia.

⁷ Gli assicuratori trasmettono all'istituzione comune (art. 18) i dati necessari al calcolo del contributo cantonale e del contributo federale.

⁸ Comunicano ai Cantoni i nominativi degli assicurati per i quali richiedono un contributo cantonale. Se ritiene di non essere il Cantone di domicilio di un assicurato o di non poter essere considerato tale ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2^{ter} e di non essere quindi tenuto a versare un contributo per le prestazioni fornite all'assicurato, il Cantone pronuncia una decisione.

§

⁹ L'assicuratore accorda senza indugio al Cantone l'accesso gratuito ai dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento e sulla trasmissione dei dati nel rispetto del principio di proporzionalità.

¹⁰ Se ritiene che le condizioni di assunzione dei costi non siano soddisfatte, il Cantone ne informa l'assicuratore entro il termine decorrente dalla ricezione della fattura stabilito dal Consiglio federale. Se assume i costi delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, l'assicuratore ne informa anche il Cantone. Se la prestazione assicurativa è concessa con procedura semplificata, il Cantone può chiedere la pronuncia di una decisione.

¹¹ Il Cantone è legittimato a ricorrere al tribunale delle assicurazioni di cui all'articolo 58 LPGA contro la decisione dell'assicuratore di cui al capoverso 10. Può far valere unicamente che:

- a. il fornitore di prestazioni non adempie le condizioni di autorizzazione;
- b. è applicata una tariffa non autorizzata;
- c. non sono osservate le modalità di applicazione di una tariffa.

¹² I Cantoni e la Confederazione versano il rispettivo contributo all'istituzione comune.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 60a Suddivisione fra gli assicuratori

Il contributo cantonale e il contributo federale sono suddivisi fra i singoli assicuratori in funzione dei loro costi determinanti per il calcolo del contributo cantonale e del contributo federale.

Art. 64 cpv. 5^{bis}, 5^{ter}, 7 lett. b e 8, primo periodo

^{5bis} Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi delle cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura. Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo in franchi del contributo. I Cantoni possono farsi carico del contributo in tutto o in parte.

^{5ter} Per due settimane al massimo, l'assicurato non deve alcun contributo secondo il capoverso ^{5bis} ai costi delle cure che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica (cure acute e transitorie).

⁷ L'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:

- b. le prestazioni di cui all'articolo 25, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.

⁸ Le partecipazioni ai costi di cui ai capoversi 2 e 5 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. ...

§

Art. 79a Abrogato

Art. 82 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

In deroga all'articolo 33 LPGA⁶, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità competenti le informazioni e i documenti necessari per stabilire la riduzione dei premi.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2023

¹ Entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 22 dicembre 2023, la quota percentuale del contributo cantonale è pari almeno a quella di cui all'articolo 60 capoverso 4. Nei quattro anni successivi all'entrata in vigore di tale modifica, la quota percentuale minima di ogni Cantone è stabilita come segue:

Cantone	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
ZH	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
BE	25,0 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
LU	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
UR	27,2 %	26,2 %	25,2 %	24,5 %
SZ	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
OW	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
NW	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
GL	26,0 %	25,0 %	24,5 %	24,5 %
ZG	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
FR	24,1 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
SO	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
BS	26,3 %	25,3 %	24,5 %	24,5 %
BL	25,3 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
SH	25,1 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
AR	27,8 %	26,8 %	25,8 %	24,8 %
AI	28,5 %	27,5 %	26,5 %	25,5 %
SG	26,1 %	25,1 %	24,5 %	24,5 %
GR	24,8 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
AG	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %

§

Cantone	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
TG	26,3 %	25,3 %	24,5 %	24,5 %
TI	24,2 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
VD	22,6 %	23,6 %	24,5 %	24,5 %
VS	24,5 %	24,5 %	24,5 %	24,5 %
NE	23,0 %	24,0 %	24,5 %	24,5 %
GE	21,3 %	22,3 %	23,3 %	24,3 %
JU	26,4 %	25,4 %	24,5 %	24,5 %

² Sino all’abrogazione dell’articolo 25a si applicano le regole seguenti:

- le prestazioni di cui all’articolo 25a capoverso 1 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo del contributo cantonale secondo l’articolo 60;
- le prestazioni delle cure acute e transitorie di cui all’articolo 25a capoverso 2 sono rimunerate unicamente dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;
- la quota percentuale di cui all’articolo 60 capoverso 4 ammonta al 24,5 per cento;
- il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA⁷ si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi che ha versato secondo l’articolo 25a;
- la rimunerazione delle cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura è effettuata conformemente all’articolo 25a, in deroga all’articolo 50 capoverso 1.

³ Per i primi quattro anni successivi all’entrata in vigore dell’articolo 64 capoverso 5^{bis}, il Consiglio federale stabilisce i contributi giornalieri massimi degli assicurati per le cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura in modo tale che non siano superiori a quelli previsti prima dell’entrata in vigore di detto articolo.

III

Il coordinamento con altre modifiche è disciplinato nell’allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

- gli articoli 16 capoverso 3^{bis}, 18 capoversi 2^{sexies}, 2^{octies} e 5, 21, 41 capoversi 1^{bis}, 1^{ter}, 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater}, 3, 3^{bis} e 4, 42 capoversi 2 e 3, 47a capoversi 1,

§

3, 4, 5 e 7, 47b capoversi 1 e 2, 49a, 50, 51 capoverso 1, 55b, 60, 60a, 79a e 82, tre anni dopo la scadenza del termine di referendum, a decorrere dal 1° gennaio successivo;

- b. gli articoli 25 capoverso 2 lettera a, 25a, 33 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}, 41 capoverso 1, 47c capoversi 2^{bis}, 3, 5 e 7, 52 capoverso 1 lettera a numero 3 e 64 capoversi 5^{bis}, 5^{ter}, 7 lettera b e 8, sette anni dopo la scadenza del termine di referendum, a decorrere dal 1° gennaio successivo; le parti alla convenzione assicurano che entro tale data vi siano tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali, segnatamente per quanto concerne la copertura dei costi necessari a una fornitura efficiente delle prestazioni.

³ Qualora sia accettata in votazione popolare, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. gli articoli 16 capoverso 3^{bis}, 18 capoversi 2^{sexies}, 2^{octies} e 5, 21, 41 capoversi 1^{bis}, 1^{ter}, 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater}, 3, 3^{bis} e 4, 42 capoversi 2 e 3, 47a capoversi 1, 3, 4, 5 e 7, 47b capoversi 1 e 2, 49a, 50, 51 capoverso 1, 55b, 60, 60a, 79a e 82, tre anni dopo la votazione, a decorrere dal 1° gennaio successivo;
- b. gli articoli 25 capoverso 2 lettera a, 25a, 33 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}, 41 capoverso 1, 47c capoversi 2^{bis}, 3, 5 e 7, 52 capoverso 1 lettera a numero 3 e 64 capoversi 5^{bis}, 5^{ter}, 7 lettera b e 8, sette anni dopo la votazione, a decorrere dal 1° gennaio successivo; le parti alla convenzione assicurano che entro tale data vi siano tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali, segnatamente per quanto concerne la copertura dei costi necessari a una fornitura efficiente delle prestazioni.

Allegato
(cifra III)

Coordinamento

1. Modifica del 16 dicembre 2022 della LAMal (Legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 18 marzo 1994⁸ sull'assicurazione malattie (LAMal; cifra I) o quella contestuale alla legge federale del 16 dicembre 2022⁹ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (allegato n. 4), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 25 cpv. 2 lett. a, frase introduttiva

² Queste prestazioni comprendono:

- a. gli esami, le terapie e le cure eseguiti ambulatoriamente, in ospedale o in una casa di cura:

Art. 25a

Abrogato

Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

- a. il DFI emana:
- 3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione di mezzi e d'apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b o per le cure di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettera a che non sono dispensate nell'ambito di una cura ospedaliera ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1;

Art. 55b Evoluzione dei costi dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere b-g e m

¹ Se in un Cantone i costi annui per assicurato delle prestazioni fornite da una delle categorie di fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere b-g e m aumentano più della media svizzera della categoria interessata o i costi per assicurato in tale categoria sono superiori alla media svizzera della categoria in questione, il Cantone può disporre che a nessun nuovo fornitore di prestazioni della categoria

§

interessata sia rilasciata l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

² I Cantoni designano le categorie di fornitori di prestazioni interessate secondo il capoverso 1.

2. Modifica del 29 settembre 2023 della LAMal (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LAMal¹⁰ (cifra I) o quella del 29 settembre 2023¹¹(cifra I), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 21 cpv. 2 e 4

² I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

- a. all'UFSP, per sorvegliare l'evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l'evoluzione dei costi;
- b. all'UFSP, per analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione;
- c. all'UFSP, per valutare la compensazione dei rischi;
- d. all'UFSP, per stabilire gli obiettivi in materia di costi di cui all'articolo 54;
- e. all'UFSP, per misurare gli obiettivi in materia di qualità e l'efficienza sotto il profilo dei costi;
- f. ai Cantoni, per esercitare la vigilanza sui fornitori di prestazioni, assicurare una pianificazione che copra i fabbisogni di ospedali, case di cura e case per partorienti, nonché per determinare i numeri massimi di medici.

⁴ L'UFSP mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.

¹⁰ RS 832.10
¹¹ FF 2023 2303

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 24 novembre 2024:**

Sì

**Decreto federale sulla Fase di potenziamento
2023 delle strade nazionali**

Sì

**Modifica del Codice delle obbligazioni
(Diritto di locazione: Sublocazione)**

Sì

**Modifica del Codice delle obbligazioni
(Diritto di locazione: Disdetta per bisogno
personale)**

Sì

**Modifica della legge federale sull'assicurazione
malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle
prestazioni)**



VoteInfo

L'applicazione sulle votazioni
Con video esplicativi e risultati

